



COMUNE DI VARALLO POMBIA

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI E DELLE
EROGAZIONI LIBERALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28/7/2022

INDICE

TITOLO I – SPONSORIZZAZIONI

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- Articolo 2 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione
- Articolo 5 – Adozione di aree verdi
- Articolo 6 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
- Articolo 7 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
- Articolo 8 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
- Articolo 9 – La figura dello sponsor
- Articolo 10 – Sponsorizzazioni plurime
- Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
- Articolo 12 – Affidamento diretto
- Articolo 13 – Affidamenti di valore superiore ai 40.000,00 euro
- Articolo 14 – Contratto di sponsorizzazione
- Articolo 15 – Obblighi a carico del Comune
- Articolo 16 – Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali
- Articolo 17 – Aspetti contabili e fiscali

TITOLO II – EROGAZIONI LIBERALI

- Articolo 18 – Le erogazioni liberali
- Articolo 19 – Oggetto dell'atto di liberalità
- Articolo 20 – Iniziativa
- Articolo 21 – Forma e competenza
- Articolo 22 – Accettazione e rinuncia alla donazione
- Articolo 23 – Donazioni promissorie
- Articolo 24 – Obblighi del Comune
- Articolo 25 – Riconoscimenti
- Articolo 26 – Entrata in vigore

TITOLO I – SPONSORIZZAZIONI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Varallo Pombia, in attuazione delle disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni:

- negli articoli 1174, 1322 del codice civile;
- nell'articolo 13, comma 2, lett. d) del DPR 633/1972;
- nell'art. 1, comma1-bis, della Legge 241/1990;
- negli articoli 16, 17, 38 del D.Lgs. 507/1993;
- nell'articolo 43 della Legge 449/1997;
- negli articoli 119, 162, 192 del D.Lgs. 267/2000;
- determinazione n. 24 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001;
- nell'art. 74 comma 1 del TUIR n. 917/1986 nella nuova formulazione del D.Lgs. 344 del 12/12/2003;
- nell'art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- nell'art. 19 del D.Lgs 12 aprile 2016 n. 50.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi sia con soggetti privati, singoli cittadini e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge, sia con associazioni senza fini di lucro, per realizzare ovvero beneficiare, a titolo gratuito, di contributi, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività di nuova realizzazione inseriti, oppure da inserire nei programmi di spesa, ordinari o straordinari, per i quali è previsto o prevedibile il finanziamento a carico del bilancio dell'Ente.

2. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una entrata o in una economia di bilancio totale, parziale, o programmatica, rispetto alla previsione di spesa, in relazione al totale o parziale raggiungimento del previsto risultato da parte dello sponsor e/o dello sponsee, senza oneri per l'Ente, ovvero con oneri ridotti.

3. Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Varallo Pombia, le modalità con cui questo Ente si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività, promuovendone l'immagine.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo soggetto (sponsor) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale

- e la propria "immagine" in appositi e predefiniti spazi pubblicitari secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
- b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e la propria "immagine";
 - c) per "sponsor": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d) per "sponsee": il soggetto che assume dietro corrispettivo (nelle forme meglio specificate di seguito), l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor;
 - e) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
 - f) per "veicolo pubblicitario": l'opera o la prestazione attraverso cui lo "sponsor" produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include l'individuazione di uno "spazio pubblicitario".

Articolo 4 - Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione a favore dell'Ente, a carattere tecnico o finanziario, può avere ad oggetto: la fornitura di materiale, attrezzature, beni; la realizzazione di un'opera o di un lavoro; la fornitura di una prestazione di servizio; la gestione di un'opera o di un'area; la gestione di un servizio; la realizzazione di un evento o di un'attività.

2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune di Varallo Pombia, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività od eventi a rilevanza artistica, culturale o spettacolare di differente tipologia come mostre, concerti, spettacoli promossi gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
- b) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
- c) attività di programmazione turistica;
- d) utilizzo, a fini pubblicitari, di spazi all'interno del Comune (es: bacheche, sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori);
- e) servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;
- f) fornitura di beni quali, ad esempio, attrezzature informatiche di vario genere ed elementi di arredo urbano;
- g) attività riguardanti contratti di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 50/2016. Sono esclusi dal contratto di sponsorizzazione i servizi di ingegneria e architettura per i quali la stazione appaltante non può prevedere, quale corrispettivo, forme di sponsorizzazione o rimborso (articolo 24 – comma 8 ter – del Decreto legislativo 56/2017).
- h) gestione di sportelli informa-giovan; i) marketing e promozione territoriale, attività di comunicazione, realizzazione di periodici.

3. Indipendentemente dall'attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione (programmati o meno) riguardanti le iniziative e le attività anzidette, il Comune è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la clausola "sponsor" in qualunque procedimento di gara, in modo tale che in caso di aggiudicazione, il

partecipante abbia l'obbligo di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al comma precedente, purché la sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.

Articolo 5 - Adozione di aree verdi

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico che potranno essere assegnate in "adozione" a società, associazioni o privati in genere, dandone opportuna pubblicità.
2. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione della stessa.
3. Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto che per la manutenzione, un progetto tecnico che, approvato dalla Giunta comunale con propria deliberazione, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.
4. Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione comunale. In ogni caso, esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.
5. La pubblicità avverrà tramite l'inserimento nell'area verde di appositi cartelli o targhe.
6. L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni d'impianto ed a quelle relative alla manutenzione.
7. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto, escludendo il rinnovo.

Articolo 6 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Il procedimento di scelta dello sponsor è effettuato sempre mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso.
3. Il Responsabile di Area competente darà avvio alla procedura mediante avviso pubblico.
4. L'avviso, pubblicato all'albo pretorio online, è inserito nel sito internet del Comune e/o altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione deve indicare i seguenti elementi minimi:
 - l'oggetto della sponsorizzazione;
 - indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
 - le modalità e il termine per la presentazione delle offerte: solo per le sponsorizzazioni di valore superiore a € 40.000, il termine non può essere inferiore a 15 giorni;
 - il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma offerta
 - quale sponsorizzazione;
 - l'inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - i criteri di valutazione delle offerte;

- l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- l'eventuale diritto di prelazione a norma dell'art. 8;
- l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

5. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile di Area competente nel rispetto dei criteri definiti. Per la suddetta valutazione ci si potrà avvalere di apposita commissione presieduta dal Responsabile di Area.

6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente Regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni, salvo eventuali esenzioni ove consentito.

Articolo 7 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. Il Comune ha la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recedere dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse;
- d) sia in corso con lo sponsor una controversia legale.

2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
- d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

- a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile;
- b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003116 del 13 Agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:

- diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;

- diritto alla sicurezza e alla salute delle persone: diritti dei lavoratori; rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche

sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;

- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;

- obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

4. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 8 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Nel caso in cui pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione da parte di un potenziale sponsor, il Responsabile di Area competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento e predispone apposito avviso da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 7, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore dell'originario promotore, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.

3. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Articolo 9 - Le figure dello sponsor

1. Possono assumere la veste di "sponsor" i seguenti soggetti:

- a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);
- c) le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Varallo Pombia.

Articolo 10 - Sponsorizzazioni plurime

1. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, in un'unica soluzione, eventualmente è possibile prevedere un versamento almeno nella misura del 50% al momento della conclusione del contratto e il restante secondo un piano predisposto dal Responsabile di Area a cui spetterà la valutazione delle modalità.

Articolo 12 - Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nel caso in cui sia stata esperita infruttuosamente una procedura selettiva di cui all'art. 6;

Articolo 13 - Affidamenti di valore superiore ai 40.000 euro

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 19 del vigente codice dei contratti (Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50) si stabilisce che al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000.00 € (quarantamila euro), mediante dazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno quindici giorni, di apposito avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L'ufficio procedente impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fidejussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre di cui l'art.103 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 14 - Contratto di sponsorizzazione

1. Le sponsorizzazioni per lavori, servizi e fornitura di beni di importo superiore a € 10.000 vengono regolate da apposito contratto scritto, firmato dalle parti (sponsor e sponsee) e costituisce, unitamente alla deliberazione di Giunta Comunale e/o la determinazione del Responsabile d'Area competente la documentazione che regola la sponsorizzazione.

2. Il contratto deve riportare i seguenti elementi essenziali:

- a) l'oggetto del contratto e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato (o progetto di sponsorizzazione)";
- b) gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- d) la durata del contratto che non può essere superiore ad anni cinque;
- e) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- f) i controlli sull'attività dello sponsor e le penali in caso d'inadempimento;
- g) la clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienza;
- h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
- i) la competenza del Tribunale di Novara in caso di controversie;
- j) la disciplina delle spese contrattuali;
- k) la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

3. Le sponsorizzazioni di importo inferiore a €10.000, in luogo del contratto, sono regolate dalla Determinazione del Responsabile di Area competente di accettazione della sponsorizzazione.

4. Per le sponsorizzazioni di natura finanziaria il contratto si intende concluso e perfezionato con la sottoscrizione e presentazione al Comune dell'offerta di sponsorizzazione.

Articolo 15 - Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune, quale contro-prestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, potrà realizzare alcune delle forme pubblicitarie che si indicano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o sul sito WEB del Comune, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
- b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione;
- c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
- d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (buoni mensa, bollette, biglietti d'ingresso alla manifestazione interessata, inviti alla manifestazione, ecc.);
- e) Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

2. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune o al concessionario, nella misura di legge.

Articolo 16 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

1. Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto beni architettonici e monumentali, recupero di opere d'arte e/o archivi storici.

2. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti.

3. Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture eventi per oggetto beni culturali, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente Regolamento.

Articolo 17 - Aspetti contabili e fiscali

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, corrisponde all'importo della somma stanziata o da stanziare in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell'intervento.

2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura “oltre ad IVA di legge”, e l’importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d’IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell’evento o dell’iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.

3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all’Iva e la fatturazione del Comune allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.

4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:

- a) contributi economici: il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;
- b) cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;
- c) adozione di aree verdi: lo sponsor provvederà a fatturare al Comune gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e, qualora sia previsto che nel corrispettivo cui è tenuto lo sponsor rientri anche la manutenzione delle aree, dopo ogni anno di manutenzione; a sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.
- d) Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell’accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.

5. L’emissione di fattura da parte del Comune nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.

6. Nell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 17 del presente Regolamento sono fatte salve eventuali esenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni normative.

TITOLO II - EROGAZIONI LIBERALI

Articolo 18 - Oggetto

1. Il presente Titolo, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per “atti di liberalità” quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.

Articolo 19 - Oggetto dell'atto di liberalità

1. La erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:

- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- nella donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazioni promissorie).

2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità mortis causa.

Articolo 20 - Iniziativa

1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte del Comune rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.

2. Nella seconda ipotesi, viene predisposto dal Responsabile del servizio apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per almeno quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.

3. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

Articolo 21 - Forma e competenza

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti previsti dal Codice Civile.

2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio.

Art. 22 – Accettazione e rinuncia alla donazione

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali (finalizzate ad un determinato scopo) a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione, "fatto salvo che al titolo II si applica quanto previsto in tema di sponsorizzazioni dall'articolo 7, comma 1 e 3 del presente regolamento".
4. Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività cui l'elargizione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento dell'accettazione, il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento di affidamento.

Articolo 23 - Donazioni promissorie

1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
 - a) la prestazione di una fornitura di un bene strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - b) la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - c) la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. L'accettazione della donazione disposta dalla Giunta o dal Consiglio comunale è subordinata alla verifica dei seguenti requisiti:
 - a) che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
 1. in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);
 2. operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 3. dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
 - b) un regime di responsabilità del donante e/o del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della donazione, tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - c) la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato.

Articolo 24 - Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.

3. Qualora venga richiesta l'emissione della fatturazione, verrà applicata la normativa fiscale sulle imposte dirette.

Articolo 25 - Riconoscimenti

Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.

Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

Articolo 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva e sarà affisso permanentemente sul sito web del comune nella apposita sezione.

2. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

§ § §